

Sentenza n. 708/2020 pubbl. il 24/01/2020
RG



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dr.ssa **Elena Riva Crugnola** Presidente
dott. **Guido Vannicelli** giudice relatore
dr.ssa **Daniela Marconi** giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **42966/2017** R.g., promossa da:

Abele ANTERI (c.f. NTRBLA42R18I683Z), elettivamente domiciliato in Milano presso il procuratore e difensore avv. Marcello MASSA

attore

contro

BREAD S.R.L. (c.f. 09562800962), ora in **Fallimento**, elettivamente domiciliato in Milano presso il procuratore e difensore avv. Federico BRIGHENTI

convenuta

e nei confronti di

Fausto CASSAGO (c.f. CSSFST 55R04 C129B) e **Luigi CASSAGO** (c.f. CSSLGU 92T22 C129B), con l'avv. Domenico NITOPPI

interventuti

CONCLUSIONI

Sentenza n. 708/2020 pubbl. il 24/01/2020
RG n.

Per ABELE ANTERI:

Voglia l'III.mo Tribunale adito, ogni contraria istanze, eccezione e domanda respinte e disattese, così giudicare

NEL MERITO:

- dato atto e/o a conferma dell'ordinanza del 29/1/2018, notificata dalla cancelleria all'esponente in data 30/1/2018, resa nel procedimento RG 54014/2017 dal Collegio dell'III.mo Tribunale adito, investito della decisione del reclamo avverso l'ordinanza emessa il 31/10/2017 nel procedimento RG 42996-1/2017, in accoglimento del reclamo stesso proposto da Anteri Abele, accertare che le decisioni assembleari del 2 maggio 2017 e del 31 maggio 2017 sono state prese da Bread s.r.l. in assenza assoluta di convocazione, di informazione ed in assenza dell'esponente socio Anteri Abele e, per l'effetto,

- dichiarare l'invalidità (NULLITA') delle stesse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2479 ter c.c.

IN OGNI CASO:

- con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.

IN VIA ISTRUTTORIA:

La difesa del socio Anteri Abele, senza inversione dell'onere probatorio che compete alla società convenuta e agli intervenuti, chiede di essere ammessa alla prova per testimoni sulle seguenti circostanze precedute dalla locuzione "vero che":

1) nel corso dell'assemblea straordinaria dei soci della Bread S.r.l. tenutasi in data 22/5/2018 alle ore 11.40 a verbale del Notaio di Besozzo, Dott. Ferdinando Cutino, repertorio n. 78277, raccolta n. 20989, quest'ultimo ha proposto l'allegazione al verbale della documentazione che l'organo amministrativo, ovvero l'amministratore unico della Bread S.r.l. Signor Fausto Cassago, ha dichiarato di avere inviato ai soci della società stessa, con lettera raccomandata a.r. 11/5/2017 ricevuta il 13/5/2017, all'indirizzo risultante dal registro delle imprese e depositato nei termini di legge presso la sede sociale, così come risulta dal documento che si rammostra al teste (vd. doc. 8);

2) la documentazione che l'organo amministrativo, ovvero l'amministratore unico della Bread S.r.l. Signor Fausto Cassago, nel corso dell'assemblea dei soci di cui al capitolo di prova n. 1 ha dichiarato di avere inviato ai soci della società stessa, con lettera raccomandata a.r. 11/5/2017 ricevuta il 13/5/2017, e che è stata allegata al relativo verbale era costituita da allegato A (bilancio di esercizio), allegato B (relazione dell'amministratore sulla situazione patrimoniale della società), allegato C (report economico finanziario e piano previsionale, con la precisazione del notaio rogante che "se ne vince che i soci nella documentazione, loro inviata dall'organo amministrativo, del detto report economico finanziario e piano previsionale, hanno ricevuto solo le ultime quattro pagine, peraltro numerate come pagina 1 pagina 2 pagina 3 e pagina 4 (all. D)", così come risulta dal documento che si rammostra al teste (vd. doc. 8);

Sui capitoli di prova nn. 1 e 2 che precedono si indicano quali testi il Notaio Dott. Ferdinando Cutino con studio in Besozzo (VA), Via Roncari n. 1/7, e il Rag. Ivan Megna, con Studio in Bresso, Via Vittorio Veneto 8/A, il Signor Filippo Milazzo residente in San Giuliano Milanese, Via Cattaneo n. 5.

Si ribadisce la richiesta già formulata a verbale dell'udienza del 4/4/2018 e nella precedente memoria difensiva di ordinare alla Cancelleria dell'intestato Tribunale l'acquisizione al fascicolo del presente giudizio dei fascicoli dei procedimenti cautelari avanti il Tribunale di Milano sezione specializzata in materia di impresa RG 42966-1/2017 (Giudice Istruttore Dott. Vannicelli) e avanti il Tribunale di Milano sezione specializzata in materia di impresa RG 54014/2017 (Giudice Dott. Mambriani) inerenti la sospensione cautelare degli effetti delle delibere impugnate per cui è causa.

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui i capitoli di prova dedotti dagli intervenuti fossero ammessi, senza inversione dell'onere che compete alla società convenuta e agli intervenuti, si chiede di essere ammessi alla prova contraria indicando su tutti i capitoli di prova, quali testi, il Notaio Dott.

Sentenza n. 708/2020 pubbl. il 24/01/2020
RG n.

Ferdinando Cutino con studio in Besozzo (VA), Via Roncari n. 1/7, e il Rag. Ivan Megna, con Studio in Bresso, Via Vittorio Veneto 8/A, il Signor Filippo Milazzo residente in San Giuliano Milanese, Via Cattaneo n. 5.

Sempre a prova contraria rispetto alle deduzioni istruttorie e alle produzioni degli intervenuti, l'esponente senza inversione dell'onere che compete alla società convenuta e agli intervenuti, chiede di essere ammessa alla prova per testi sulle seguenti circostanze precedute dalla locuzione "vero che":

1) In data 15/5/2017 il Signor Anteri Abele si è recato presso l'ufficio del Dott. Filippo Milazzo al quale ha consegnato tre buste, una aperta, indirizzata a Martina Verga, e due chiuse, indirizzate ad Abele Anteri e Croci Maria Rosa;

2) Nella circostanza di cui al precedente capitolo di prova 1), il Dott. Filippo Milazzo ha aperto le due buste chiuse indirizzate ad Abele Antei e Croci Maria Rosa rinvenendo, avvolte in un foglio uso bollo, la convocazione per l'assemblea straordinaria del 22/5/2017, le note dell'amministratore della Bread, i risultati di bilancio e delle previsioni del 2017;

3) Nella circostanza di cui al precedente capitolo di prova 1), il Dott. Filippo Milazzo ha fotografato con il cellulare uno per uno i fogli di cui ai documenti di cui al precedente capitolo di prova 2), fotografie che seduta stante ha inviato a mezzo e-mail all'Avv. Manlio Marino;

4) Nella circostanza di cui precedente capitolo di prova 1), il Dott. Filippo Milazzo ha trattenuto gli originali dei documenti contenuti nelle buste allo stesso consegnate dal Signor Abele Anteri;

5) Nel corso dell'assemblea straordinaria dei soci del 22/5/2017 avanti il Notaio Cutino alcun cenno venne fatto dalle parti all'asserita successiva assemblea del 31/5/2017;

6) In data 24/10/2017, il Dott. Filippo Milazzo ha inviato una e-mail Avv. Marino nella quale ha comunicato a quest'ultimo "come da sua richiesta le sto mandando la documentazione originale che era contenuta nelle buste inviate alla famiglia Anteri da me aperte (quelle relative ad Abele Anteri e Croci Maria Rosa) nonché quella relativa alla Martina Verga nella busta a lei indirizzata consegnatami già aperta, ivi comprese l'uso bollo che le conteneva di cui non ho riferito in udienza in quanto mi era stato richiesto solo che documenti le buste da me aperte contenevano", come da documento che si rammostra al teste (doc. 24).

Sui capitoli di prova nn. da 1 a 6 che precedono si indica quale teste il Signor Filippo Milazzo residente in San Giuliano Milanese, Via Cattaneo n. 5.

Si richiama tutta la documentazione prodotta in giudizio anche a prova contraria nell'interesse di Anteri Abele.

Per BREAD S.R.L. ora in fallimento n. 479/2019:

Voglia L'III.mo Tribunale Adito ogni contraria domanda e/o eccezione e/difesa e/o istanza disattesa così giudicare.

Nel merito ed in via principale. Il Fallimento Bread s.r.l. n. 479/2019 aderisce alle conclusioni attoree tese alla declaratoria di invalidità e/o nullità e/o annullabilità delle delibere datate 02 maggio 2017 e 31 maggio 2017 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2479 ter c.c..

Si chiede la condanna dei sigg. Fausto Cassago e Luigi Cassago alla refusione delle spese di lite sia del Fallimento Bread s.r.l. sia a tenere indenne e/o manlevato quest'ultimo nel caso di condanna alla refusione in favore del sig. Abele Anteri.

Per Fausto e Luigi CASSAGO:

Voglia l'Onorevole Tribunale adito, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese e previa le declaratorie del caso (anche in punto conferma dell'ordinanza cautelare emessa sotto la data del 31.10.2017 e revoca dell'ordinanza collegiale di sospensione emessa sotto la data del 30.01.2018), rigettare la domanda avversaria, siccome manifestamente pretestuosa e assolutamente infondata, in fatto ed in diritto, non sussistendo l'unico vizio lamentato dall'attore. Ribadite, nei limiti di ritenuta necessità, le richieste istruttorie formulate in memoria datata 09.10.2018. Spese di lite, anche della fase cautelare, interamente rifuse.

Sentenza n. 708/2020 pubbl. il 24/01/2020
RG n.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

A. Abele ANTERI, socio in ragione del 20% della BREAD s.r.l.¹, ha impugnato (e chiesto, con separato ricorso depositato il 12/9/2017, sospendersene in via d'urgenza l'efficacia) due decisioni assunte dai soci di BREAD s.r.l. riuniti in assemblea ordinaria il 2 ed il 31/5/2017.

A).1 La prima (2/5/2017) è costituita da una *“delibera in merito alla richiesta di esclusione dei soci Anteri Abele, Croci Maria Rosa, Verga Martina”*, preceduta da un'analitica esposizione *“all'amministratore”* (da parte del socio di maggioranza relativa Luigi nonché dallo stesso amministratore Fausto CASSAGO) in ordine:

- alle *“due Assemblee Straordinarie (...) presiedute dal notaio Cutino, in relazione alla procedura da seguire per l'esclusione dei soci morosi per il mancato versamento del capitale sociale”* ai sensi dell'art. 2466 c.c.
- nonché ai presunti inadempimenti dei soci *“Anteri”* alle obbligazioni derivanti loro dal contratto sociale (ma in realtà concentrate per la più gran parte nei confronti della ex procuratrice speciale, non socia, Monica ANTERI) e tali da renderli *“inidonei ad effettuare la prestazione d'opera e i servizi per la società”*, conclusasi con la decisione (assunta *“all'unanimità, con l'astensione dei soci interessati dalla deliberazione”*) di *“escludere i soci medesimi [ANTERI, CROCI e VERGA] con effetto immediato, dando mandato al presidente di comunicare al socio stesso [sic] copia del presente verbale”*; e procedendo sin da subito a liquidare la complessiva quota degli esclusi in € 5.000,00 e a riassegnare le partecipazioni sì da risultarne partecipata la BREAD s.r.l. al 90% da Luigi e al residuo 10% da Fausto CASSAGO².

A).2 La seconda (31/5/2017) è invece consistita in una nuova delibera sull'ordine del giorno *“esclusione dei soci Anteri Abele, Croci (...) e Verga (...)”*, basata sull'esclusivo

¹ La BREAD s.r.l. era nata da una *partnership* di due gruppi familiari, divenuti nel tempo due blocchi contrapposti che rappresentano entrambi la metà del capitale: gli ANTERI (rappresentati, oltre che dall'attore, dalla moglie Maria Rosa CROCI -15%- e dalla nipote Martina VERGA. 15%), e i CASSAGO (Fausto, amministratore e socio in ragion dell'1%; e il figlio Luigi, 49%).

² V. il sedicente *“verbale di assemblea”* ordinaria sub doc. 10 att.

Sentenza n. 708/2020 pubbl. il 24/01/2020
RG r

disposto dell'art. 2466 c.c. per esser "stato richiesto agli stessi il versamento del conferimento del capitale sociale a far data dal 10/04/2017, senza (...) nessun esito"³; ed anch'essa esitata nella decisione unanime di escludere i tre soci del "gruppo Anteri" con effetto immediato, "considerando quale quota di esclusione la cifra totale di € 5.000,00 [sic] (...) acquisita dai soci rimanenti", e con delibera di utilizzare "per sopperire alla riduzione del capitale, (...) la riserva straordinaria, iscritta in bilancio per € 25.000,00 (dalla quale si netteranno i 5.000,00, da utilizzare per la quota di esclusione dei soci)"⁴.

B. Di tali decisioni l'ANTERI afferma di essersi avveduto soltanto nell'ambito del procedimento ex art. 2476 co. 3° c.c. e 700 c.p.c. da lui promosso col n. 37543/17 R.g. avanti a questa stessa Sezione specializzata per sentir revocare urgentemente Fausto CASSAGO dalla carica amministrativa, allorché l'amministratore, costituitosi in quel procedimento cautelare⁵,

- a) li ha prodotti unitamente ad una convocazione datata 10/5/2017 per un'assemblea ordinaria –appunto- del 31/5/2017 recante all'ordine del giorno l' "esclusione dei soci Anteri Abele, Croci Maria Rosa e Verga Martina"⁶
- b) assumendo che tale convocazione sarebbe stata spedita l'11/5/2017 e inserita nel medesimo plico raccomandato contenente la convocazione dell'assemblea straordinaria del 22/5/2017 (avente quale -ben diverso- ordine del giorno "deliberazioni in merito alla copertura della perdita iscritta in bilancio al 31/12/2016"⁷) e i documenti contabili ad essa relativi⁸, unitamente al verbale del 2/5/2017 sopra riassunto,

³ Salvo precisare che "gli stessi soci di [sic] sono resi gravemente inadempienti, ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, che segue il dettato dell'art. 2473 bis c.c. (itali gravi inadempienze verranno considerate in assemblea dagli altri soci in seguito convocata) [sic]"

⁴ Tale testo si legge nel verbale di cui al doc. 15 att.

⁵ Come si evince dal verbale della prima udienza, prodotto sub doc. 14 att.

⁶ Prodotta in questo procedimento come doc. 15 conv.

⁷ V. la sub doc. 7 att.

⁸ Trattasi dei plichi (intesi come 'buste' delle relative Raccomandate 1) e delle relative prove di consegna spediti l'11/5/2017 dall'ufficio postale di Fabriano (AN) e prodotti dagli attori quali docc. 10 – 11 att. e dalla resistente (limitatamente alle prove di consegna) sub doc. 16.

Sentenza n. 708/2020 pubbl. il 24/01/2020
RG n.

c) per desumerne in quella sede cautelare la sopravvenuta perdita in capo al ricorrente ANTERI della qualità di socio e quindi il suo difetto di legittimazione ad azionare i rimedi di cui all'art. 2476 c.c.

C. L'impugnazione attorea si fonda in via esclusiva sulla falsità dei verbali assembleari aventi apparente data 2 e 31/5/2017, nel senso della loro nullità per difetto assoluto della propria convocazione ex art. 2479ter co. 3° c.c. in quanto

- i. ove mai dette sedute si siano realmente tenute,
- ii. si tratterebbe comunque di riunioni assembleari delle quali l'ANTERI (e gli altri esclusi) sarebbero stati tenuti intenzionalmente all'oscuro.

I plichi e le prove di consegna in atti, secondo il ricorrente, contenevano infatti soltanto la convocazione per l'assemblea straordinaria del 22/5/2017 e la documentazione -peraltro incompleta- ad essa relativa, come richiesta dai 'soci ANTERI' nel corso della precedente seduta del 10/4/2017 (conclusasi con la richiesta all'amministratore di presentarsi in assemblea con una più completa informativa -e in particolare, con un bilancio completo e un piano industriale- e con la conseguente decisione di aggiornarsi al 22/5/2017⁹); e giammai anche il preteso "verbale di assemblea" datato 2/5/2017 e la convocazione per l'assemblea ordinaria del 31/5/2017.

D. Il 12/9/2017 si è costituita, resistendo alle domande sia cautelari che di merito, la BREAD s.r.l., in persona del socio amministratore Fausto CASSAGO; altresì personalmente intervenuto *ad adiuvandum* -in pari data e con identico difensore- insieme al socio Luigi CASSAGO.

D).1 La convenuta e gli intervenuti hanno premesso che, a fronte dell'evidente ostruzionismo emergente dalla condotta assembleare dei soci ANTERI e dalla loro indisponibilità a sovvenire all'emergenza economico-finanziaria in cui la BREAD s.r.l. si trovava anche a causa degli illeciti commessi dalla figlia dell'attore (e precedente amministratrice di fatto) Monica ANTERI¹⁰, era stato proprio Fausto CASSAGO a rimborsare di tasca propria a INTESA SANPAOLO un finanziamento di € 25.000,00 in

⁹ Se ne veda il verbale *sub* doc. 6 att.

¹⁰ Pur formalmente dotata solo dell'ampia procura di cui al doc. 1 conv., revocata il 20/1/2017.

Sentenza n. 708/2020 pubbl. il 24/01/2020
RG n.

scadenza il 30/3/2017 e quindi a versare alla società il 27/4/2017 ulteriori € 30.000,00 in conto capitale¹¹; proseguendo poi personalmente la trattativa che ha portato il 20/7/2017 alla concessione da parte della filiale varesina di INTESA SANPAOLO di un finanziamento di € 200.000¹².

D).2 Nel merito dell'impugnativa, la BREAD e gli intervenuti hanno sostenuto la correttezza della procedura seguita per l'inevitabile esclusione di Abele ANTERI (e di sua moglie e sua nipote) dalla società: procedura che sarebbe stata avviata con la 'riunione' del 2/5/2017 (alla quale, peraltro, non ha negato che –nonostante l'ambiguità di alcune espressioni riportate nel verbale- i soci esclusi non fossero neppure stati convocati), “nella quale si formalizzavano, al ricorrente ed ai soci suoi familiari, le ragioni della decisione di escluderli dalla società, ragioni comunicate a mezzo la trasmissione ai medesimi del relativo verbale, e conclusasi con la riunione del 31.05.2017 (ritualmente convocata a mezzo la lettera raccomandata del 11.05.2017 ...), nella quale veniva deliberata l'esclusione dei soci”.

E. Il giudice istruttore ha respinto l'istanza di sospensione ritenendo dirimente la *quaestio facti* se, come negato dall'attore e affermato dalla convenuta, il plico raccomandato spedito ad Abele ANTERI l'11/5/2017 e da lui ricevuto il 13/5/2017 contenesse o meno il “verbale di assemblea” del 2/5/2017 e la convocazione (datata 10/5/2017) per un'ulteriore assemblea del 31/5/2017 avente all'ordine del giorno l'esclusione dalla compagine sociale del ricorrente (e dei suoi familiari Maria Rosa CROCI e Martina VERGA¹³).

E).1 IN particolare quel giudice, accuratamente escussi nel subprocedimento cautelare (già con le forme prescritte dagli artt. 251 e segg. c.p.c.) i testi Alessandro DI GIOVACCHINO (commercialista della BREAD s.r.l.) e Filippo MILAZZO (amico e consulente dell'ANTERI), ha risolto tale questione nel senso di ritenere allo stato più credibile quanto dichiarato dal DI GIOVACCHINO (il quale ha affermato di aver

¹¹ Come risulta dai docc. 11, 11 bis e 11 ter conv.

¹² Cfr. doc. 19 conv.

¹³ Singolarmente non impugnanti, e quindi attualmente non più socie di BREAD s.r.l.

Sentenza n. 708/2020 pubbl. il 24/01/2020
RG n.

personalmente inserito nel plico indirizzato all'ANTERI spedito da Fabriano l'11/5/2017, oltre ai documenti di cui s'era poi dato atto nel corso dell'assemblea tenutasi il 22/5/2017 avanti al notaio CUTINO, anche il "verbale di assemblea" del 2/5/2017 e la convocazione per l'assemblea ordinaria del 31/5/2017¹⁴) rispetto a quanto riferito invece dal MILAZZO (secondo cui, come poi risulta dagli allegati fotografici al messaggio di posta elettronica spedito alle 16:29 del 15/5/2017 all'avv. MARINO nonché a Monica ANTERI e al rag. MEGNA nel momento in cui aprì i due plichi, ancora sigillati, indirizzati a Maria Rosa CROCI ed Abele ANTERI consegnatigli da quest'ultimo, essi contenevano soltanto copie del "report economico finanziario e piano previsionale" relativo alla BREAD s.r.l. redatto dallo STUDIO DI GIOVACCHINO)¹⁵.

Con il che, la società convenuta (allora costituita in persona di Fausto CASSAGO) avrebbe "assolto all'onere suo proprio di provare che, nel plico ricevuto da Abele ANTERI il 13/5/2017, vi fossero anche la verbalizzazione della riunione sociale del 2/5/2017 e, quel che più conta, la convocazione per l'assemblea del 31/5/2017 avente all'ordine del giorno l'esclusione (anche) dell'attore dalla BREAD s.r.l."

E).2 Tale valutazione è stata tuttavia sovvertita dal Collegio adito in reclamo dall'ANTERI, con motivata ordinanza in data 29/1/2018 che ha sospeso "esecuzione ed effetti delle deliberazioni di esclusione dei soci Anteri Abele, Croci Maria Rosa, Verga Martina assunte nelle assemblee di Bread s.r.l. datate 2 maggio 2017 e 31 maggio 2017".

F. Nel prosieguo del giudizio di merito, assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c. e sostituito in data 10/9/2018 quale difensore della BREAD l'avv. NITOPPI (rimasto in causa quale difensore degli intervenuti CASSAGO) dall'avv. TASCA,

¹⁴ Vale a dire, i documenti già oggetto della sua dichiarazione prodotta dalla BREAD *sub* documento 18, e quindi ben 14 fogli stampati fronte-retro.

¹⁵ V. al riguardo, anche per l'inutilità dell'esperimento tecnico del 30/10/2017 di pesatura dei due plichi come diversamente ricostruiti dalle parti, i §§ 3).2 e 3).3 dell'ordinanza emessa dal giudice istruttore il 31/10/2017.

Sentenza n. 708/2020 pubbl. il 24/01/2020
RG n

- il giudice istruttore ha rigettato, con ordinanza in data 31/10/2018, le istanze di prova (orale e tecnica) dedotte da ambo le parti¹⁶,
- alla vigilia dell'udienza chiamata per la precisazione delle conclusioni, si è ricostituito con nuovo difensore l'ANTERI, documentando che la convenuta BREAD s.r.l. (all'esito della insanabile conflittualità fra i soci) era divenuta insolvente ed stata dichiarata fallita,
- sicché, dichiarata all'udienza del 17/9/2019 l'intervenuta interruzione ex art. 43 ult. co. L.F., l'attore ha immediatamente riassunto il processo
- nel quale la BREAD s.r.l. si è ricostituita l'11/10/2019 in persona del curatore fallimentare aderendo, questa volta, all'impugnativa alla luce della *"manifesta (...) condotta fraudolenta tenuta dal Cassago, (...) che ha iscritto nel registro delle imprese la delibera del 2 maggio 2017 di esclusione dei soci del Gruppo Anteri – titolari del 50% del capitale sociale – palesemente nulla e priva di effetti, e delle anomalie che caratterizzano tutto il procedimento di esclusione dei soci del Gruppo Anteri"*
- e producendo poi in data 10/12/2019 documentazione attestante che, come appurato solo in sede di ricostruzione degli eventi da parte del curatore fallimentare,

¹⁶ Sull'assunto che esse non fossero *"concretamente rilevanti ai fini della decisione,*

- *quelle formulate dall'attore nella sua memoria ex art. 183 co. 2° c.p.c. del 10/10/2018, in quanto meramente confermativa di dichiarazioni incorporate nel verbale notarile di cui al suo documento n. 8*
 - *quelle dedotte dalla BREAD s.r.l., in quanto l'unica circostanza di fatto realmente dirimente (vale a dire, se il plico spedito l'11/5/2017 ricevuto dall'ANTERI il 13/5/2017 contenesse anche la convocazione -datata 10/5/2017- per l'assemblea del 31/5/2017 avente all'ordine del giorno la sua esclusione dalla BREAD s.r.l.) non forma oggetto dell'interrogatorio formale deferito*
 - *quelle articolate, peraltro soltanto in via subordinata, dagli intervenuti nella loro memoria ex art. 183 co. 6° n. 2 c.p.c. del 9/10/2018, in quanto il dr. DI GIOVACCHINO indicato quale teste è già stato ascoltato su tali circostanze in data 17/10/2017 (nel subprocedimento cautelare ma) nel pieno rispetto degli artt. 251 e segg. c.p.c., onde la sua audizione -oltretutto ad almeno un ulteriore anno di distanza dai fatti- pare superflua*
 - *e quelle proposte ancora dall'attore nella sua memoria del 29/10/2018 perché, ove anche possano qualificarsi quale prova contraria (del che è lecito dubitare), consistono a loro volta nella riaudizione del dr. MILAZZO sui fatti in ordine ai quali costui è stato già sentito -nelle forme previste per l'istruttoria del processo di cognizione- alla medesima udienza in cui è stato ascoltato il teste DI GIOVACCHINO;*
- b) *che quanto sopra assorbe ogni richiesta di prova contraria;*
c) *che non è luogo a ripetersi l'esperimento giudiziale effettuato il 30/10/2017 nel menzionato subprocedimento cautelare, attesi*
- *il suo esito inutile*
nonché, di fronte all'insistenza in tal senso delle parti convenute e intervenute,
 - *le dichiarazioni rese in quella sede dall'ausiliario del giudice nel senso che (i) la pesatura dei plichi raccomandati avviene sempre a plico chiuso, non potendo i dipendenti allo sportello accettare plichi aperti, e quindi (ii) il peso che risulta stampigliato sulla distinta e sulla prova di consegna è necessariamente il peso complessivo, comprensivo sia del plico che del suo contenuto (...)"*.

Sentenza n. 708/2020 pubbl. il 24/01/2020
RG n.

- i. i Cassago avevano ceduto sin dal 22/9/2017 l'azienda della BREAD s.r.l. alla correlata ECOOKINGWORLD s.r.l.s. (interamente detenuta da Luigi Cassago), per il prezzo di euro 115.000,00 (in tesi mai versato)¹⁷
- ii. ECOOKINGWORLD, il successivo 5.07.2018, aveva conferito l'azienda già di BREAD a tale EARTH s.r.l. (costituita il medesimo giorno e detenuta al 90% da Luigi CASSAGO),
- iii. avendo peraltro la BREAD in persona dell'allora amministratore Fausto CASSAGO, subito prima di cedere l'azienda, chiesto ed ottenuto degli affidamenti bancari per oltre € 200.000¹⁸, “di cui il Curatore non ha trovato traccia al momento della dichiarazione di fallimento” ,
- iv. di modo che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ricevuta la segnalazione del curatore, aveva disposto in data 6 - 7/11/2019, il sequestro preventivo delle quote della EARTH s.r.l., nominandone custode il curatore fallimentare della BREAD s.r.l.

La causa, sulle conclusioni riportate in epigrafe, è infine pervenuta il 14/1/2020 al Collegio per la decisione.

G. Il Tribunale prende atto dell'adesione della BREAD s.r.l., ora rappresentata dal curatore fallimentare (che si è costituito in questa sede *utendo iuribus* della fallita) alla domanda attorea.

G).1 E in effetti, deve anzitutto ribadirsi, riprendendo le argomentazioni già persuasivamente spese da questo Collegio nella sua ordinanza del 29/1/2018:

- che la deliberazione assunta dall'assemblea della BREAD il 2/5/2017 non può in alcun modo esser ridotta ad una sorta di atipica ‘proposta di esclusione’ emessa all'esito di una peculiare ‘riunione dei soci’, la cui formale approvazione in contraddittorio con gli espellendi sarebbe stata poi rimessa ad una successiva assemblea (sempre nell'originaria tesi della convenuta, oggi sostenuta solo dagli intervenuti, quella convocata per il 31/5/2017)

¹⁷ Cfr. la visura camerale prodotta al documento 1 allegato alla istanza di remissione in termini del 10/12/2019.

¹⁸ Come già noto e documentato in causa: cfr. *supra* al § D).1.

Sentenza n. 708/2020 pubbl. il 24/01/2020
RG n. .

- secondo una ricostruzione della fattispecie espulsiva come “a formazione assembleare progressiva” che, oltre che errata (o comunque, ingiustificata) in diritto, non trova appigli nello stesso tenore del verbale del 2/5/2017¹⁹,
- dovendosi piuttosto ritenere che si sia trattato di una vera e propria seduta assembleare, come del resto emerge dalla intestazione (“*BREAD s.r.l. - VERBALE DI ASSEMBLEA*”), dall’incipit (“*Addì 02.05.2017, presso la sede sociale in via Giuseppe Mazzini n. 7 ... si è riunita ... l’assemblea ordinaria dei soci della società Bread s.r.l. ...*”) e dalla stessa parte dispositiva in cui, con contestuale verbalizzazione degli esiti della votazione, risulta espressa la volontà sociale in ordine al punto 1. all’ordine del giorno (“*L’Assemblea dei soci ... delibera all’unanimità, con l’astensione dei soci interessati dalla votazione, di escludere i soci medesimi con effetto immediato ...*”),
- riunione assembleare il cui deliberato finale, portante già l’esclusione dalla BREAD s.r.l. di Abele ANTERI e dei suoi famigliari, la valutazione –al nominale- della liquidazione della quota e l’immediato accrescimento della partecipazione dei soci superstiti ivi riuniti e interloquenti, non può che risultare radicalmente nullo ai sensi dell’art. 2479-ter co. 3° c.c. per non esser stato l’ANTERI convocato in assemblea.

G).2 Quanto all’onere della prova del fatto che il più volte richiamato plico ricevuto dall’attore (e dalle altre socie espulse) il 13/5/2017 contenesse anche copia del verbale dell’assemblea del 2/5/2017 e un autonomo avviso di convocazione per un’assemblea (ulteriore e diversa rispetto a quella, già ‘in corso’, aggiornata al 22/5/2017) con all’ordine del giorno l’esclusione dei “soci Anteri”, va pure ribadito che l’onere di dimostrare la circostanza incombesse nel caso in esame -in cui dalla prova o meno del fatto deriva la decadenza o meno dell’ANTERI dalla possibilità di impugnare la propria

¹⁹ Fra l’altro, mancando *in toto* addirittura la menzione in tale sede -e a fortiori la prova- della previa diffida dell’amministratore Cassago ai “soci Anteri” ad eseguire il conferimento entro trenta giorni ex art. 2466 comma 1 c.c.; non si comprende che cosa significhi la comunicazione ai “soci Anteri” della loro esclusione, se essa –come in tesi degli intervenuti- sarebbe stata poi deliberata in assemblea ritualmente convocata –quella del 31 maggio 2017- e svoltasi a meno di 30 giorni di distanza, in cui l’argomento era all’ordine del giorno)

Sentenza n. 708/2020 pubbl. il 24/01/2020
RG n

esclusione dalla BREAD- sulla società e all'ex amministratore Fausto CASSAGO intervenuto²⁰.

E al riguardo, la testimonianza resa il 17/10/2017 dal mittente dr. Alessandro DI GIOVACCHINO -consulente di fiducia dei CASSAGO- avanti al giudice istruttore²¹ non può ritenersi attendibile a causa di due rilevanti (e pacifiche) circostanze, vale a dire:

a) che proprio il DI GIOVACCHINO, presente all'assemblea straordinaria del 22 maggio 2017 (avanti il Notaio Ferdinando Cutino, avente all'ordine del giorno "provvedimenti ai sensi dell'art. 2482 ter c.c." e quindi una proposta di deliberazione che costituiva uno snodo assai importante -avversato dai "soci Anteri"- nella strategia gestionale dei CASSAGO), significativamente quale delegato di Luigi Cassago, si

²⁰ Sul punto, v. la sentenza di questa Sezione n. 62868/18 emessa il 20/12/2018 nella causa n. 36094/17 R.g. (e passata in giudicato) ove, in consapevole critica all'orientamento della giurisprudenza di legittimità citato dagli intervenuti alle pag. 19 e seg. della loro comparsa conclusionale si legge: "E tuttavia, pur compreso della necessità di stabilire criteri di ripartizione dell'onere di prova -quindi, regole di giudizio- per quanto possibile chiari e prevedibili, il Tribunale ritiene di dover dissentire da tale principio: che, se trasposto al di fuori dei casi in è stato affermato (come subito si vedrà), appare di rigidità scarsamente utile al giudice di merito; ed è comunque frutto di forzatura in fatto, dal momento che la raccomandazione postale con avviso di ricevimento rende al più certa la data di spedizione e quella di inoltro al domicilio del destinatario, ma nulla realmente attesta in ordine al contenuto cartaceo del piego, noto solo al mittente e come s'è visto esorbitante dalla sfera di disponibilità e di verifica -prima ancora che del destinatario- dello stesso agente postale incaricato della spedizione.

Al riguardo, sembra utile segnalare che nel riaffermare (...) l'orientamento che qui si critica, la Corte di cassazione lo ha espressamente fatto "in tema di interruzione della prescrizione"; così come in materia di prescrizione era stato reso il dictum, ivi adesivamente riportato come espressione per antonomasia del principio di presunzione di coincidenza di contenuto tra l'atto prodotto dalla parte e quello ricevuto dalla controparte a mezzo raccomandata, di cui alla sentenza n. 10630 emessa il 22/05/2015 dalla Sezione prima del Supremo Collegio.

Dal che si desume che la ratio di tali decisioni è quella di favorire, sul terreno concreto del giudizio e del diritto delle / alle prove chi, ove fosse onerato di dover dimostrare l'effettivo contenuto della scrittura inviata per raccomandazione (onere evidentemente gravosissimo nisi diabolicum), correrebbe il serio rischio di veder perimere il suo diritto con grave pregiudizio patrimoniale; il che pare confermato alla luce della natura spesso lavoristica (come nell'ordinanza del 2018²⁰) o risarcitoria (come nella sentenza del 2015) dei crediti oggetto delle decisioni richiamate e di quelle cui essa fa riferimento²⁰.

Può dunque meglio temperarsi tale principio con le particolarità dei casi concreti, e così consentire al giudice un uso più equo del criterio interpretativo della vicinanza alla fonte di prova in ossequio al canone costituzionale dell'uguaglianza non solo formale fra i cittadini (art. 3 co. 2° Cost.),

- modulando volta a volta l'onere di prova a seconda che l'atto o la scrittura privata di cui si allegli -e correlativamente, si contesti- che sia stata ricevuta dal suo destinatario con il contenuto prodotto (evidentemente, in copia) dal mittente piuttosto che secondo quello, diverso (o del tutto assente, in caso di "eccezione di busta vuota"), protestato dal destinatario, ridondi a carico di quest'ultimo in termini di sua decadenza sostanziale o processuale da, o estinzione di, una propria pregressa situazione di vantaggio o del correlativo potere di azionarla o difenderla in giudizio
- e addossando in tali casi al mittente, in caso di contestazione del destinatario (che non neghi, s'intende, la ricezione stessa del plico) di aver ricevuto per raccomandata un documento o una scrittura diversa da quella prodotta o di non averne ricevuta alcuna, l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della propria eccezione di decadenza o prescrizione o altrimenti estinzione comunque qualificata (...)"

²¹ La cui ripetizione nel giudizio di merito era evidentemente superflua.

Sentenza n. 708/2020 pubbl. il 24/01/2020
RG n.

astenne da qualsiasi eccezione o dichiarazione in ordine alla legittimazione al voto dei “soci Anteri” nonostante abbia affermato di avere personalmente inserito il verbale dell’assemblea del 2 maggio 2017 nel plico che Abele ANTERI e le altre socie avevano già ricevuto sin dal 13/5/2017,

b) comportamento illogico e contraddittorio che, come tale, costituisce -anche alla luce di quanto *infra* alla lettera d)- elemento di prova logica contrario al preteso inserimento nel plico di quel verbale (e della convocazione per l’assemblea del 31/5/2017;

c) che lo stesso DI GIOVACCHINO ha affermato all’udienza del 17/10/2017 che il verbale del 2/5/2017 consisterebbe in realtà in una “*riunione di soci*” laddove “*l’effettiva esclusione sarebbe avvenuta in una successiva assemblea alla quale dovevano essere convocati i soci da escludere: e questo è avvenuto il 31/5/2017*”,

d) affermazioni queste evidentemente finalizzate -in consonanza con le tesi dei Cassago- a sminuire la rilevanza dell’assemblea del 2 maggio 2017 qualificandola in termini non solo, come già si è visto, contrari al contenuto del verbale, ma persino contraddetti dall’originario deposito di tale documento al registro delle imprese per sentir iscrivere (come inizialmente avvenne²²) che riguardo ai “soci Anteri” “*la società [avev]a deliberato l’esclusione (...) con atto del 02/05/2017 comunicato al socio in data 13/5/2017 con efficacia dal 13/05/2017*”, vale a dire da una data anteriore alla seduta -cui pure gli ANTERI parteciparono senza obiezioni- del 22/5/2017.

G).3 Se dunque sulla testimonianza del DI GIOVACCHINO grava il sospetto di aver voluto accomodare *ex post* (come lo stesso DI GIOVACCHINO tentò di fare con la successiva -e ambigua- correzione dell’iscrizione camerale²³) i fatti al diritto allo scopo di sanare i vizi delle decisioni espulsive assunte dai CASSAGO, cade l’unico elemento di prova fornito da questi in merito al preteso inserimento nel plico ricevuto

²² Cfr. doc. I att..

²³ L’attuale risultanza al riguardo del registro delle imprese, come si evince dalla visura c.d. storica prodotta dalla resistente *sub* doc. 17- è nel senso che soci della BREAD s.r.l. siano rimasti i soli CASSAGO, a seguito di iscrizione in data 20/6/2017 di “*comunicazione di esclusione*” del 13/5/2017 [?], e in data 29/6/2017 della successiva “*comunicazione elenco soci esclusio socio [sic] con accrescimento quote altri soci*” del 31/5/2017.

Sentenza n. 708/2020 pubbl. il 24/01/2020
RG n.

dai ‘soci Anteri’ anche, oltre che del verbale del 2/5/2017, della convocazione per l’assemblea del 31/5/2017 ove fu assunta la (seconda) decisione di esclusione di Abele ANTERI dalla BREAD s.r.l.

E che il fatidico plico contenesse esclusivamente la documentazione che i “soci ANTERI” avevano chiesto all’amministratore di far avere loro all’assemblea straordinaria del 10/4/2017 (richiesta per assolvere alla quale la riunione era stata aggiornata al 22/5/2017), appare sia pur indirettamente confermato in positivo:

- dal passaggio della riunione assembleare del 22/5/2017 in cui, su proposta del notaio verbalizzante dr. Cutino, fu allegata al verbale la “documentazione che l’organo amministrativo dichiara di aver inviato ai soci”, risultata “composta da allegato A (bilancio di esercizio), allegato B (relazione dell’amministratore sulla situazione patrimoniale della società) [e] allegato C (report economico finanziario e piano previsionale)”²⁴;
- dal fatto stesso che in quell’assemblea nulla si commentò in ordine alla calendarizzazione solo 9 giorni dopo di altra assemblea ordinaria avente all’ordine del giorno addirittura l’esclusione dei soci diversi dai CASSAGO, laddove se il plico ricevuto il 13/5/2017 avesse realmente contenuto il verbale datato 2/5/2017 e la convocazione per il 31/5/2017, non sarebbero certo mancati (in una situazione già contrassegnata da grave conflittualità e stallo decisionale) gli opportuni rilievi dei soci ANTERI,
- dalla stessa redazione, raffazzonata e a tratti incomprensibile anche da un punto di vista grafico e sintattico, dei due pretesi verbali
 - a) nel primo dei quali (2/5/2017) neppure si dà atto di un’intervenuta convocazione e dell’assenza dei soci esclusi
 - b) e che come visto aveva -contraddittoriamente con la supposta natura di ‘proposta di esclusione’ della delibera verbalizzata (esattamente come il secondo)- un contenuto di immediata esclusione dell’attore e delle socie

²⁴ Cfr. doc. 8 att. e allegati.

Sentenza n. 708/2020 pubbl. il 24/01/2020
RG n

CROCI e VERGA, come tale iscritto dall'amministratore nel registro delle imprese,

- nonché infine dall'evidenza del complessivo disegno perseguito dai CASSAGO, quale si evince dai documenti da ultimo prodotti dalla curatela fallimentare della BREAD s.r.l. e in particolare dal sequestro preventivo della società in cui essi hanno da ultimo traghettato l'azienda già della convenuta, emesso a carico di entrambi gli intervenuti il 6 – 7/11/2019 nell'ambito del procedimento penale n. 31484/19 R.G.N.R. Milano²⁵.

Deve pertanto ritenersi che anche l'assemblea del 31/5/2017 si sia svolta nel totale difetto di convocazione di Abele ANTERI, ed accogliere di conseguenza la domanda di accertamento proposta dall'attore nel senso della nullità delle decisione ivi assunta ex art. 2479-ter co. 3° c.c.

H. La convinta adesione della BREAD s.r.l., in persona del curatore del suo fallimento, alla domanda attorea, unita alla fattiva cooperazione da ultimo prestata da tale parte processuale all'accertamento dei fatti denunciati dall'attore, impongono l'integrale compensazione fra tali parti delle spese afferenti rapporto processuale fra loro insorto.

Viceversa gli intervenuti Fausto e Luigi CASSAGO, che hanno avversato la domanda attorea sin dalla fase cautelare del processo ed hanno insistito nelle proprie infondate deduzioni anche dopo la costituzione del Fallimento della BREAD s.r.l., dovranno

(i) non solo rimborsare ad Abele ANTERI le spese sostenute per reagire ad un'espulsione nulla

(ii) ma anche rifondere al Fallimento le spese da quest'ultimo sostenute dopo la riassunzione,

liquidabili

- le prime, comprendendo anche quelle della fase cautelare e tenendo conto del valore indeterminabile ma rilevante della domanda, in complessivi € 20.663,00 (di

²⁵ Per il quale v. *supra* al § F.

Sentenza n. 708/2020 pubbl. il 24/01/2020
RG n

cui € 1.063,00 per gli esborsi di iscrizione a ruolo anticipati ed € 19.600,00 per compensi imponibili)

- e le seconde in € 2.800,00,

oltre in entrambi i casi al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.a.) e alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Abele ANTERI nei confronti della BREAD S.R.L. –e ora del suo Fallimento- con citazione notificata dapprima il 12/9/2017 e quindi in riassunzione il 14/9/2019, nonché sulle eccezioni e conclusioni proposte da Fausto e Luigi CASSAGO con comparsa di intervento depositata il 9/10/2017 e il 14/3/2018, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

- 1. dichiara nulle** le decisioni di esclusione di Abele ANTERI assunte dall'assemblea dei soci della BREAD s.r.l. in date 2/5/2017 e 31/5/2017;
- 2. compensa** le spese processuali fra l'attore e il Fallimento della BREAD s.r.l.;
- 3. condanna** Fausto e Luigi CASSAGO a rifondere ad Abele ANTERI le spese processuali sostenute, che **liquida** in complessivi € **20.663,00**, oltre sull'imponibile indicato in parte motiva al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
- 4. condanna altresì** Fausto e Luigi CASSAGO a rifondere le spese processuali sostenute dal Fallimento della BREAD s.r.l., che **liquida** in complessivi € **2.800,00**, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
- 5. ordina** al legale rappresentante della BREAD s.r.l. in Fallimento di iscrivere il dispositivo della presente sentenza nel registro delle imprese competente.

Sentenza n. 708/2020 pubbl. il 24/01/2020
RG n.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2020

il Presidente	il Giudice estensore
Elena Riva Crugnola	Guido Vannicelli